



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE



Al Signor Direttore Generale
della Formazione

Al Signor Direttore generale
dei Detenuti e del Trattamento

A tutti i Signori Direttori e Dirigenti degli Uffici
della Direzione generale del personale e delle Risorse

Ai Signori Provveditorati regionali

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I – Segreteria Generale

Alle OO.SS. per il tramite dell'Ufficio IV – Relazioni sindacali

Ai R.L.S. per il tramite dell'Ufficio IV – Relazioni sindacali

Oggetto: decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, _____ recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19”*. Circolare esplicativa.

Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19”*, conosciuto come Decreto Rilancio e pubblicato in GU - Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020, ha introdotto ulteriori previsioni e modifiche normative.

Qui di seguito, si illustrano le disposizioni di interesse della Direzione generale del Personale e delle Risorse.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

Art. 65

Esonero temporaneo contributi Anac

"1. Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020..."

L'art. 65 del D.L. n 34/2020 dispone l'esonero dal versamento dei contributi a carico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici per le spese di funzionamento dell'Autorità nazionale anticorruzione, previsti dall'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente a tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020.

Art. 72

"Modifiche agli articoli 23 e 25 (del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27) in materia di specifici congedi per i dipendenti".

Le modifiche apportate all'art. 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, riguardano le variazioni di somme destinate ai beneficiari e, pertanto, nulla innovano rispetto alle precedenti indicazioni fornite con la ministeriale 20 marzo 2020, n. 94745.

L'art. 25 ha consentito ai dipendenti del settore pubblico di usufruire di uno specifico congedo per i figli fino a dodici anni di età con diritto al 50% della retribuzione. Per la relativa disciplina, si rinvia alle indicazioni fornite con la citata ministeriale.

Art. 73

Modifiche all'articolo 24 (del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27) in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

1. All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole "aprile 2020" sono aggiunte le seguenti: "e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 604,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

La norma ha esteso il numero dei permessi introdotti dall'art. 24 del DL 18/2020, cd. *Cura Italia*. Pertanto, i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 104/1992, sono incrementati di ulteriori complessive dodici giornate che si aggiungono a quelle già individuate dalla normativa vigente.

Occorre ricordare che la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* ha introdotto l'art. 2 bis in base al quale il beneficio dell'estensione dei giorni per fruire dei permessi di cui al comma 1, *"si intende riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente cui appartiene e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare. Il beneficio non può essere cumulato con quanto previsto all'articolo 87, comma 6."*

La norma richiama ad un'attenta ponderazione d'interessi che deve essere operata, di volta in volta, dai Direttori degli istituti penitenziari, uffici e servizi. Occorre, infatti, da un lato valutare le concrete esigenze di servizio legate allo specifico contesto organizzativo e dall'altro tenere in debito conto le comprovate esigenze assistenziali del dipendente. Ogni provvedimento adottato dovrà essere adeguatamente motivato.

Art. 74

"Modifiche all'art. 26 (del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27) in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato".

Preliminarmente, c'è da rilevare che, con la conversione in legge del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, sono state apportate delle modifiche con le quali è stata allargata la platea dei sanitari abilitati alla emissione dei certificati, intendendo, pertanto, validare i periodi di assenza del personale interessato¹, giustificati mediante la presentazione di certificato rilasciato anche dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente.

La norma reca modifiche all'art. 26 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori, ed in particolare estende detto periodo al 31 luglio 2020 (in precedenza fissato al 30 aprile 2020).

Restano confermate le ulteriori indicazioni contenute nella ministeriale 20 marzo 2020, n. 94745.

¹ Lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

Art. 81

Modifiche all'articolo 103 (del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27) in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

"1. All'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte infine le seguenti parole: "ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020".

L'articolo 103, comma 2, così come convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedeva che tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi, comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, conservassero la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Sul punto interviene l'art. 81 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, escludendo dal novero i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che, pertanto, si intendono prorogati solo fino al 15 giugno 2020.

Si segnalano, per gli eventuali profili di interesse, l'art. 120 e seguenti in materia di agevolazioni fiscali e cessioni dei crediti di imposta per le spese sostenute dalle Imprese ai fini di adeguamenti e sanificazioni connessi all'emergenza COVID.

Si tratta di una serie di norme volte a sostenere la ripresa delle attività imprenditoriali anche attraverso strumenti di alleggerimento degli oneri derivanti dalle spese necessarie di contrasto e contenimento del virus quali, ad esempio, quelle di sanificazione degli ambienti e dei locali aperti al pubblico. Tali agevolazioni andranno tenute in debita considerazione – oltre ai limiti già previsti dalla normativa civilistica vigente e dal codice dei contratti - in tutte quelle ipotesi in cui, per i rapporti in corso di esecuzione, l'appaltatore dovesse avanzare richieste di modifiche e revisioni del prezzo opponendo proprio gli aumenti dovuti a tali spese.

Art.124

Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

"1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter, è aggiunto il seguente: "1-ter.1. Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo;”.

2. Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633...”

L'art. 124, al comma 1, dispone che i beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, tra cui, a titolo esemplificativo, le mascherine chirurgiche, le mascherine Ffp2 e Ffp3, gli articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie (guanti, occhiali protettivi, tute di protezione) i termometri, i detergenti, i disinfettanti ecc., siano assoggettati all'aliquota del 5 per cento prevista per i beni e servizi di cui alla tabella A, parte II bis allegata al D.P.R. n. 633/1972 (previo inserimento al punto 1-ter).

Al comma 2 si prevede, altresì, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le cessioni dei suddetti beni effettuate entro il 31 dicembre 2020 e, conseguentemente, il diritto alla detrazione dell'ammontare relativo all'acquisto o all'importazione nell'esercizio d'impresa dall'imposta dovuta all'erario.

Art.153

Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973

“1. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario...".

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/19773, "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a **cinquemila euro**, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo."

Nell'articolo 153 è prevista la sospensione dall'8 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro.

La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Art. 207

Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici

"1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziata per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziata per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

le previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e la determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all'appaltatore".

L'art. 207 del D.L. 34/20 prevede, al comma 1, che, con riferimento alle procedure di gara in corso (bandi e avvisi di indizione della gara già pubblicati, procedure in siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi ma non siano scaduti i relativi termini) o da avviare fino alla data del 30 giugno 2021, la Stazione appaltante possa, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziata per ogni singolo intervento, incrementare fino al 30 per cento l'anticipazione (già prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in misura del 20% del valore del contratto di appalto) da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Il medesimo articolo, al comma 2, estende la possibilità di incrementare l'importo dell'anticipazione in favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. L'erogazione dell'anticipazione in tale misura resta subordinata alle condizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ossia alla costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese autorizzate, di importo pari all'incremento dell'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. Restano invariate, altresì, le modalità, progressive ed automatiche, di svincolo della garanzia.

Art. 219

Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture dell'amministrazione della giustizia e per l'incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni

L'art. 219 del decreto Rilancio prevede una serie di misure e di risorse aggiuntive in favore della Amministrazione della Giustizia. Il primo comma autorizza, per l'anno 2020, la spesa complessiva di 31.727.516 per la sanificazione degli uffici giudiziari e degli ambienti in uso alle articolazioni centrali del Ministero della Giustizia nonché per l'acquisto di materiale igienico sanitario e dispositivi di protezione individuali nonché per l'acquisto di apparecchiature informatiche e di relative licenze d'uso.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

In particolare, il comma 2 del citato articolo prevede lo stanziamento di euro 4.612.454 per l'acquisto di apparecchiature informatiche e di relative licenze per lo svolgimento dei compiti istituzionali da svolgere in presenza o da remoto da parte del personale degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità.

Ciò consentirà di provvedere all'aggiornamento tecnologico delle postazioni di lavoro del personale e l'acquisto di dispositivi da distribuire ai dipendenti anche in ragione dell'incremento dell'utilizzo dei sistemi di collegamento da remoto quali Skype for business e Teams correlato tra l'altro al ricorso al lavoro agile che è diventato uno strumento che ha consentito e consente all'Amministrazione anche nella cosiddetta fase 2 di fronteggiare e gestire la situazione di rischio legata all'emergenza epidemiologica in atto.

L'articolo 219, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ha modificato l'art. 74, comma 7, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con l. 24 aprile 2020, n. 27 stabilendo che *"Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico, è autorizzata la spesa complessiva di euro 9.879.625, di cui euro 7.094.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario, di cui euro 1.585.125 per gli altri oneri connessi all'impiego temporaneo fuori sede del personale necessario, nonché di cui euro 1.200.000 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta"*.

Di fatto, con tale disposizione è stato incrementato il *plafond* stanziato inizialmente per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale ivi contemplato per far fronte ai bisogni necessari a mantenere l'ordine e la sicurezza nelle strutture penitenziarie gravemente compromessi dallo stato di agitazione della popolazione detenuta intervenute nel trimestre di riferimento, essendo risultato sottostimato l'iniziale stanziamento previsto e ciò alla luce delle attività svolte e poste in essere.

Sul punto, tuttavia, si deve rilevare che, pur consapevoli che la necessità di garantire l'ordine e la sicurezza negli istituti in questo particolare momento emergenziale ha reso necessario il ricorso cospicuo all'istituto del lavoro straordinario di tutte le professionalità individuate, corre l'obbligo di evidenziare che, come peraltro emerge anche dal contenuto della relazione tecnica a corredo della norma, le risorse aggiuntive stanziate non consentono a regime un uso incontrollato dello stesso e pertanto si rende doveroso monitorare l'andamento dei consumi negli Uffici/Servizi e negli istituti Penitenziari e porre in essere ogni utile iniziativa



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

ad assicurare il contenimento della spesa che non può superare il budget complessivo assegnato.

Art. 220

Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008

L'art 220 dispone, per il solo anno 2020, che il 98% delle risorse del Fondo Unico Giustizia alla data del 31 dicembre 2018, versate nel corso dell'anno 2019, vengano riassegnate in parti uguali agli stati di previsione del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Interno per essere destinati in via prioritaria al finanziamento di interventi per il contenimento dell'emergenza epidemiologica.

Art. 239

Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione

Particolare rilievo assume l'istituzione di un fondo per l'innovazione tecnologica e della digitalizzazione di cui all'art 239, con una dotazione di circa 50 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzato anche alla copertura delle spese per gli acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e di utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale, delle firme elettroniche nonché per le attività di assistenza tecnico-amministrativa.

Art. 249

Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 250, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. 2. Per il personale delle Forze armate,



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 259 e 260.

Nell'ambito del Capo XII "Accelerazioni concorsi", l'articolo 249 stabilisce che, fino al 31 dicembre 2020, le pubbliche amministrazioni possono applicare per le prove previste dai bandi di concorso i criteri stabiliti dal precedente art. 248 per i concorsi della Commissione RIPAM, in ordine all'uso di strumenti informatici e digitali per prove preselettive e scritte e videoconferenza per prove orali; allo svolgimento delle prove in sedi decentrate; alla possibilità per le commissioni esaminatrici di svolgere i lavori in modalità telematica; alla presentazione della domanda entro quindici giorni in via telematica su apposita piattaforma digitale, registrazione alla stessa attraverso SPID e possesso di PEC da parte di ciascun candidato.

Art. 259

Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali

Per lo svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio di ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni dei commi da 2 a 6 del presente articolo.

2. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a:

a. la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta e di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla; b. la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza. Restano ferme le modalità di accesso e, ove previste, le relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti a concorso, nonché la validità delle prove concorsuali già sostenute. 3. Per esigenze di celerità, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale per i concorsi già banditi, i provvedimenti di cui al comma 2 sono efficaci dalla data di pubblicazione sui siti istituzionali delle singole amministrazioni. 4. I candidati



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, a una o più fasi delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Amministrazioni di cui al comma 1, sono rinviati a istanza dell'interessato a sostenere le prove nell'ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso, le eventuali risultanze di prove valutative già sostenute nell'ambito dell'originario concorso sono valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione, ove previsto, o inseriti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzato lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della Salute, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

6. Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, la parte residua è fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.

7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019, dall'articolo 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2021.

Sempre nell'ambito del Capo XII, l'art. 259 prevede la possibilità di stabilire o modificare, anche in deroga alla normativa di settore, le modalità di svolgimento delle procedure compresa la composizione della commissione; di svolgere le prove anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 87, comma 5, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, nel rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della salute, su proposta dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione,



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

esito del Tavolo di lavoro cui hanno partecipato i responsabili degli uffici concorsi delle forze di polizia e delle forze armate.

Il comma 7 autorizza il rinvio delle assunzioni previste per il 2020 entro il 31 dicembre 2021.

Si segnala l'articolo 259, comma 6, che stabilisce "qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, la parte residua è fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente".

La previsione normativa consente, dunque, al personale che, per esigenze legate all'emergenza sanitaria, non ha potuto fruire del congedo spettante entro il 2020 di beneficiarne entro l'anno successivo al termine già previsto.

Ne deriva che, in questa fattispecie, il termine dei 18 mesi entro cui, per esigenze di servizio, si può fruire delle ferie viene ulteriormente allungato di un anno. A titolo di esempio: le ferie spettanti al 31 dicembre 2020 non fruita per esigenze indifferibili di servizio legate al Covid possono essere fruita entro il 30 giugno 2023 (18 mesi + 1 anno).

Art. 263

Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile

Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

3. *Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance.*

4. *La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.*

La norma di riferimento resta l'art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. La modalità del lavoro agile semplificato potrà essere applicata fino alla cessazione dello stato emergenziale Covid19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.

Si trasmette, nell'occasione, la Direttiva n. 3 del 2020 emanata dalla Funzione Pubblica secondo cui il lavoro agile resta, allo stato, la modalità ordinaria dello svolgimento della prestazione lavorativa.

Le amministrazioni dovranno valutare, in particolare, se le nuove o maggiori attività possano continuare a essere svolte con le modalità organizzative finora messe in campo ovvero se le stesse debbano essere ripensate a garanzia dei servizi pubblici da assicurare alla collettività.

Le pubbliche amministrazioni dovranno essere in grado di definire modalità di gestione del personale, duttili e flessibili, tali da assicurare che il supporto alla progressiva ripresa dell'attività sia adeguato e costante in modo da assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti.

Sul punto, si rileva che l'art. 263 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ribadisce quanto già espresso dalla Direttiva della Funzione Pubblica e stabilisce che, in relazione alle esigenze della progressiva riapertura degli uffici pubblici connessa al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali, le amministrazioni rivedano le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle inizialmente individuate e organizzino il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza.

La norma appare in linea con quanto già indicato con la circolare 4 maggio 2020, n. 0144747, con particolare riferimento all'obbligo di assumere ed implementare tutte le necessarie misure preventive e precauzionali.

Gli strumenti da utilizzare nel caso non sia possibile ricorrere al lavoro agile restano le ferie pregresse, i congedi, la banca delle ore (recuperi ore) la rotazione, la flessibilità dell'orario e altri analoghi istituti nel rispetto della contrattazione collettiva.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

Resta inteso che ogni modifica dell'organizzazione del lavoro dovrà essere preventivamente condivisa con le organizzazioni sindacali.

La disposizione può essere applicata senza alcuna distinzione contrattuale, fermo restando quanto già indicato nella ministeriale 4 maggio 2020, n. 144747, con la quale è stato ribadito che, per il comparto sicurezza, la possibilità del lavoro agile è limitata al personale impiegato in compiti amministrativi, con le condizioni indicate nella circolare 20 marzo 2020, n. 94475.

Disposizioni in materia di lavoro agile per i titolari di legge 104 (art. 3, comma 3)

Per completezza, si segnala che, in fase di conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la legge 24 aprile 2020, n. 27 ha modificato il precedente termine individuato all'art. 39 (30 aprile 2020) estendendolo fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19.

Le disposizioni di cui all'art. 39 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, potranno essere applicate, pertanto, al personale di tutti i comparti, fino a quando non cesserà lo stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, con le modalità già indicate nella ministeriale 20 marzo 2020, n. 94475. Si ricorda che la legge 24 aprile 2020, n. 27, all'art. 104, ha esteso la validità dei documenti di riconoscimento rilasciati da amministrazioni pubbliche (comprese le tessere cartacee modelli AT e BT) con scadenza al 31 gennaio 2020 al 31 agosto 2020.

Il Direttore Generale
Massimo Parisi